

Trasporto funebre

ART. 1

DEFINIZIONI

Ai fini della Legge Regionale 31 agosto 2012 n. 40 costituisce “trasporto funebre” ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all’obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l’abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall’uno all’altro di questi luoghi, mediante l’utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nella nozione di “trasporto funebre” sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest’ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

Per “accompagnamento salma” si intendono le fasi del trasporto funebre che richiedono un intervento manuale di movimentazione del feretro.

ART. 2

TIPOLOGIE DI TRASPORTO

I tipi di trasporto funebre sono come di seguito definiti:

- trasporto con cerimonia civile o religiosa nel Comune di L’Aquila (funerali);
- trasporto da o per altri comuni con cerimonia ;
- trasporto senza cerimonia, da o per altri comuni o in qualsiasi cimitero comunale.

Il trasporto delle salme è:

- a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall’autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
- a carico del Comune di L’Aquila in ogni altro caso.

ART. 3

TRASPORTO FUNEBRE NEL TERRITORIO COMUNALE

Il servizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune di L’Aquila è effettuato in regime di libera concorrenza fra le imprese di onoranze funebri, regolarmente autorizzate, la cui scelta spetta esclusivamente ai familiari dei defunti ed in

conformità a quanto prescritto nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e nella Legge Regionale n°41/2012.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite costituite a tal fine e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari propri soci e/o membri, con propri mezzi, osservando le disposizioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.ro 285;

ART. 4

DITTE/IMPRESE DI TRASPORTO FUNEBRE

I trasporti funebri che si sviluppano interamente nel territorio comunale dovranno essere eseguiti da ditte/imprese convenzionate o accreditate.

1) Le imprese convenzionate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver reso le dichiarazioni e comunicazioni previste dalla vigente normativa, necessarie per l'esercizio dell'attività di onoranze funebri e di essere iscritti al Registro della Camera di Commercio;
- essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di imprese funebri ;
- essere in regola per quanto previsto dalla L.R. 41/2012, riguardante l'attività funebre;
- disporre nel concentrico cittadino di un ufficio aperto al pubblico, per almeno quattro ore al mattino e quattro ore al pomeriggio, nei giorni feriali;
- essere munite di allacciamento telefonico (telefono e fax), e casella di posta elettronica dedicata;
- essere reperibile sia di notte che di giorno per i servizi di recupero, fornendo il recapito telefonico e comunicandone tempestivamente le variazioni;
- avere la capacità tecnica e di risorse umane, richieste dalle normative e leggi nazionali e regionali di settore vigenti e successive modificazioni e/o adeguamenti, per l'esecuzione dei trasporti funebri a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio (da documentare mediante autocertificazione);
- avere la disponibilità continuativa di almeno un auto funebre, idonea in base alle normative vigenti;
- avere una rimessa per auto funebri sita nel territorio comunale;

2) Le imprese accreditate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver reso le dichiarazioni e comunicazioni previste dalla vigente normativa, necessarie per l'esercizio dell'attività di onoranze funebri e di essere iscritti al Registro della Camera di Commercio;
- essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di imprese funebri ;
- essere in regola per quanto previsto dalla L.R. 41/2012, riguardante l'attività funebre;

- avere la capacità tecnica e di risorse umane, richiesti dalle normative e leggi nazionali e regionali di settore vigenti e successive modificazioni e/o adeguamenti , per l'esecuzione dei trasporti funebri a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- avere un'auto funebre in dotazione all'Impresa, in regola con le normative vigenti;
- dichiarare l'impegno ad applicare, per i trasporti funebri, le tariffe di cui all'allegato "A" del presente regolamento;
 - dichiarazione dettagliata, per ogni singolo servizio di trasporto/trasferimento, relativa al personale utilizzato;

L'accreditamento dovrà essere richiesto al competente Servizio Cimiteriale del Comune, con istanza sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta/impresa, con comunicazione tempestiva di eventuali variazioni. La predetta documentazione può eventualmente essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28. 12. 2000 n. 445, da presentarsi contestualmente all'istanza; in tal caso la documentazione deve essere esibita entro i successivi 20 giorni.

ART. 5 MODALITA' DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto funebre deve essere effettuato in modo da garantire il massimo decoro: il personale deve essere in divisa adeguata alla cerimonia, tenere un comportamento serio e rispettoso come si conviene alla natura del servizio stesso, il tutto nel rispetto della disciplina regionale.

Il trasporto inizia con il prelievo della salma dall'abitazione, ente ospedaliero, istituto, convivenza od altro luogo di giacenza della stessa.

A richiesta la salma può essere portata al luogo ove verrà svolta la funzione e successivamente al cimitero.

Il trasporto deve essere eseguito con l'impiego di auto funebre e del personale necessario, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e della disciplina specifica regionale.

Le auto funebri devono tenere la mano stradale prescritta ed evitare possibilmente intralci alla circolazione stradale.

Il corteo dovrà seguire l'auto funebre che procederà con andamento a passo d'uomo, il percorso sarà quello compatibile con le disposizioni impartite dal competente Servizio Cimiteriale e dalla Polizia Municipale.

Dal luogo della funzione al cimitero, il trasporto seguirà il percorso più breve a velocità ordinaria.

Nel caso di onoranze particolari, i percorsi e le modalità, saranno di volta in volta disciplinati da disposizioni speciali impartite dalla Amministrazione.

Il servizio di “accompagnamento salma”, viene fornito dall’impresa, in forma diretta o a mezzo prestazione di terzi, a fronte del corrispettivo massimo indicato nelle tariffe dell’allegato “A”.

Per il trasporto salme al deposito di osservazione o all’obitorio, disposti dalla Pubblica Autorità (recuperi salme), il Comune farà intervenire l’Impresa convenzionata.

ART. 6

ORARIO TRASPORTI E FUNZIONI

L’orario dei trasporti funebri è fissato dal competente Servizio Cimiteriale.

Per la sepoltura di salme provenienti direttamente da fuori comune presso qualsiasi cimitero comunale e per quelle in partenza dalle strutture comunali, l’orario deve essere il seguente:

MATTINO: dalle 09:30 alle 11:00

POMERIGGIO: dalle 14:30 alle 16:30

Per le funzioni funebri di qualsiasi tipo e genere per città e frazioni, comprese quelle svolte nelle cappelle private, l’orario è il seguente:

MATTINO: ore 09:00 e 10:00

POMERIGGIO: ore 14:30 e 15:30

In concomitanza con i giorni festivi sarà possibile sovrapporre gli orari di svolgimento delle funzioni in città, come segue:

- nel giorno prefestivo per problemi legati all’ora del decesso, sarà possibile sovrapporre l’orario delle ore 15,30 ;
- nel giorno post festivo soltanto nel caso in cui gli orari stabiliti dall’Amministrazione siano tutti impegnati, sarà possibile sovrapporre l’orario delle 14,30;
- durante tutti i giorni della settimana nel caso in cui la salma venga trasportata fuori comune per la sepoltura.

L’impresa è comunque tenuta, a richiedere sempre, il preventivo benestare all’Ufficio Funebri.

Le funzioni funebri non potranno essere svolte nei giorni di domenica, se non in concomitanza con festività del Natale, di Tutti i Santi e del 1° Gennaio.

Per i decessi che avvengono in abitazione privata nei giorni festivi o pre festivi è previsto il ricovero nelle camere mortuarie. Il giorno feriale successivo sarà possibile effettuare la funzione funebre con le modalità indicate.

Le salme provenienti da altri Comuni, nei giorni festivi, devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove, accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, verranno ricoverate nella camera mortuaria.

ART. 7

SPESE TRASPORTI

I corrispettivi dovuti dai privati per il servizio dei trasporti funebri che si sviluppano

interamente nel territorio comunale, vengono riscossi direttamente dalle imprese di onoranze funebri e non devono superare le tariffe massime indicate nell'allegato "A". Il corrispettivo per i trasporti funebri fuori comune o per l'accompagnamento dei partecipanti alle esequie, mediante autobus od altri mezzi di trasporto, è concordato direttamente fra committente ed impresa e da questa riscosso. Per i trasporti di salme da o per fuori comune è dovuto al Comune di L'Aquila un diritto fisso pari agli importi indicati nell'allegato "A".

ART. 8

CARATTERISTICHE DELLE AUTO FUNEBRI

Le auto funebri poste in servizio devono essere in regola in base alle normative vigenti.

Le stesse devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia e devono essere disinfettate almeno due volte alla settimana ed immediatamente qualora dovessero verificarsi perdite di sostanze organiche.

I predetti mezzi, devono essere muniti di apposito riduttore di velocità onde assicurare una marcia a passo d'uomo e di silenziatore ed accorgimenti atti ad evitare noia e molestia a coloro che partecipano al corteo.

La rimessa delle auto funebri deve essere mantenuta in perfette condizioni di pulizia, disinfezione ed igiene.

ART. 9

SERVIZI GRATUITI

Le imprese convenzionate, sono tenute ad effettuare gratuitamente, a rotazione per ordine alfabetico della loro ragione sociale, i seguenti servizi a mezzo di auto funebre:

- il trasporto, in qualsiasi cimitero comunale, delle salme degli adulti e dei bambini, residenti in L'Aquila, in condizioni di estrema indigenza al momento del decesso ed assistiti in vita dai Servizi Socio Assistenziali del Comune;
- la rimozione e il trasporto di salme o resti dal luogo del decesso o del rinvenimento ad altra sede, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria;
- il trasporto dei prodotti abortivi in qualsiasi cimitero comunale.

Il trasporto delle salme per le quali è richiesto solo il trasferimento per riscontro diagnostico, o per abitazione o luogo inadatto, verrà effettuato a carico dell'ente o dei parenti/eredi che lo richiedono, dall'impresa già precedentemente contattata.

ART. 10

IMPEGNI DELLE IMPRESE CONVENZIONATE

Le imprese convenzionate si impegnano ad eseguire, congiuntamente al trasporto funebre, tutte le prestazioni relative al "servizio tipo" di cui all'art. 2 dello schema di convenzione, il cui corrispettivo è quello indicato nell'allegato "B"; tale corrispettivo è riscosso direttamente dalle imprese.

ART. 11

DOVERI PROFESSIONALI DELLE IMPRESE

E' obbligo delle imprese di onoranze funebri:

- informare preventivamente l'aveute titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali;
- rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.

ART. 12

MODIFICHE REGOLAMENTARI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivedere il presente regolamento apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare ad inconvenienti riscontrati sia per migliorare il servizio o per adeguamenti di legge.

ART. 13

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non specificatamente indicato, le Imprese dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni tutte contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria e nel D.P.R 10 settembre n. 285 e per le parti che rispettivamente trovano o possono trovare applicazione, a quelle contenute:

- nel Codice Civile;
- nell'ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3.11.2000 N. 396;
- nella Legge 23.12.1978 n. 833 e nel Regolamento Municipale d'Igiene;
- nella Legge 24.11.1981 n. 689;
- nella Legge 267/2000
- nel D.Lgs. 81/2008
- nella Legge Regionale 31/08/2012 n. 41

Le norme contenute nei regolamenti comunali che siano in contrasto con quanto previsto nel presente regolamento devono ritenersi abrogate.

ART. 14

TARIFFE CONVENZIONATE

I corrispettivi dovuti dai privati, per i servizi di trasporto e onoranze funebri, come specificati ai precedenti articoli 5 e 7 sono quelli indicati nelle allegate tabelle "A – tariffe servizi trasporti funebri" e "B - tariffe servizi di onoranze funebri"; gli stessi sono da considerarsi in vigore dalla data del 1° gennaio 2014 e verranno annualmente sottoposti a revisione.

**ART. 15
ALLEGATI**

Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

tabella A - TARIFFE SERVIZI TRASPORTI FUNEBRI

tabella B - TARIFFE SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI

ALLEGATI

tabella A

**TARIFFE SERVIZI TRASPORTI FUNEBRI
IN VIGORE DAL 01/01/2014**

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO TARIFFA

01 TRASPORTO FUNEBRE

che si sviluppa interamente nel territorio comunale
(tariffa massima)

€ 144,00

02 ACCOMPAGNAMENTO SALMA

(tariffa massima)

€ 311,00

03 TRASPORTI DA O PER FUORI COMUNE

SENZA CORTEO

€ 26,50

04 TRASPORTI DA O PER FUORI COMUNE

CON CORTEO E/O CERIMONIA NEL COMUNE

€ 42,00

NOTE:

- i corrispettivi di cui ai punti 01 e 02 vengono forniti dalle imprese e riscossi direttamente dalle stesse;
- i corrispettivi per trasporti funebri fuori comune o per l'accompagnamento dei partecipanti alle esequie, mediante autobus od altri mezzi di trasporto, è concordato direttamente fra committente ed impresa da questa riscosso;
- i corrispettivi di cui ai punti 03 e 04 sono diritti fissi dovuti al Comune di L'Aquila;
- gli importi delle tariffe indicate verranno annualmente sottoposti a revisione.

**Tabella B –
TARIFFE SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI
IN VIGORE DAL _____**

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO- TARIFFA

A - FUNERALE TIPO PER INUMAZIONE

- cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per inumazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici;
- imbottitura completa;
- vestizione del defunto e incassamento;
- allestimento camera ardente con n. 2 candelabri;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie.

€ 900,00

B FUNERALE TIPO PER CREMAZIONE

- cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per cremazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici;
- imbottitura completa;
- vestizione del defunto e incassamento;
- allestimento camera ardente con n. 2 candelabri;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie

€ 1100,00

C FUNERALE TIPO PER TUMULAZIONE

- cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per tumulazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici;
- cassa interna in zinco idonea per tumulazioni;
- imbottitura completa;
- vestizione del defunto e incassamento;
- chiusura ermetica, mediante saldatura, degli elementi della cassa in zinco;
- allestimento camera ardente con n. 2 candelabri;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie.

€ 1200,00

NOTE:

- i corrispettivi di cui alla presente tabella vengono forniti dalle imprese e riscossi direttamente dalle stesse;
- gli importi delle tariffe indicate verranno annualmente sottoposti a revisione;
- restano esclusi dal Funerale-tipo:
 - a. la stampa ed affissioni dei manifesti di annuncio del decesso,
 - b. la fornitura dei fiori,
 - c. il noleggio di autobus, i trasporti funebri da e per fuori comune;
 - d. il trasporto e l'accompagnamento delle salme (di cui alla tabella "A"),
 - e. tutte le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto, la concessione di campi, loculi e cellette e le tariffe di cremazione.